MISURE URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

# Art. 34-octies

## Rifinanziamento della legge 16 marzo 2001, n. 88

Per la prosecuzione degli interventi in materia di investimenti navali, di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, approvati dalla Commissione europea con decisione SG (2001)D/285716 del 1° febbraio 2001, da realizzare sulla base dell'avanzamento dei lavori raggiunto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' autorizzata per ciascuno degli anni 2006 e 2007 la spesa di 19 milioni di euro e la spesa di 10 milioni di euro per 5 anni a decorrere dall'anno 2008. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, si fa fronte: mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,con propri decreti,le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 12 marzo 2006, tuttora in vigore · versione 1

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione |
| Estremi | Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 2006 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-organizzazione-e-funzionamento-della/art-34-octies-rifinanziamento-della-legge-16-marzo-2001-n-88

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it